

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"INSIEME"



SEME 3

N.

del 18.7.22

eseguire importo e
bollo ex art. 82
co. 3 D.lgs. 117/2017

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 – Denominazione – sede – durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "INSIEME", di seguito indicata anche come "Associazione". L'Associazione senza scopo di lucro intende realizzare lo svolgimento della seguente attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi :
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett.a) art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni).

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Rovereto (TN). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Rovereto (TN) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nel territorio della provincia di Trento.

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie in Italia.

5. La durata dell'associazione è illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"

Associazione INSIEME ODV è ora la nuova denominazione sociale.

Art.3 – Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.



3. Essa opera nei seguenti settori: interventi e servizi sociali in riferimento art. 6 comma 1 del CTS.

4- l'Associazione persegue le seguenti finalità:

- ❖ Promuovere attenzione e sensibilità nei confronti di soggetti con disabilità
- ❖ Sostenere le famiglie nell'affrontare le diverse problematiche legate ai percorsi di crescita dei famigliari con disabilità
- ❖ Arricchire la nostra realtà di servizi per i soggetti con disabilità
- ❖ Organizzare attività culturali di interesse sociale con finalità educative

Art.4 – Attività

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- ❖ Incontri di auto mutuo aiuto tra famigliari di soggetti con disabilità
- ❖ Incontri di formazione per famigliari, talvolta aperti a volontari e operatori del settore, su singole tematiche
- ❖ Proposte agli enti pubblici per nuovi servizi rivolti a soggetti con disabilità
- ❖ Formulazione e sostegno di progetti di inclusione sociale
- ❖ Organizzazione, anche in collaborazione con altri soggetti, di iniziative pubbliche volte a contribuire ad una cultura diffusa di inclusione sociale
- ❖ svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
- ❖ L'Associazione potrà svolgere, altresì, in via secondaria e strumentale, attività attinenti agli scopi istituzionali, anche di natura commerciale marginale, anche al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità, purché non incompatibili con la sua natura e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 – Associati

I soci si distinguono in

1. ordinari: famigliari di soggetti con disabilità o comunque con problemi di sviluppo evolutivo ed anche soggetti con disabilità
2. Simpatizzanti: chiunque sia interessato a partecipare all'attività dell'Associazione
3. Onorari: quanti, a giudizio dell'Assemblea dei soci ordinari, hanno contribuito in modo significativo alla vita dell'Associazione e all'affermarsi dei principi a cui essa si ispira.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati, anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30(trenta)giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 15(quindici) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta)giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni o con amministratore di sostegno dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà o amministratore di sostegno. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore o l'amministrato a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato stesso.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a. partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;





- b. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
- a. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c. versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
- a. recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b. mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 120(centoventi) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
- a. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c. aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo

ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione

- a. Assemblea dei/le soci/e
- b. Consiglio Direttivo
- c. Presidente

2. Ai componenti degli organi sociali, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli/le associati/e: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli/le associati/e in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato/a può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro/a associato/a mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato/a. E' ammessa una delega per associato/a.

3. L'Assemblea è convocata dal/la Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli/le associati/e

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il/la Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno dieci giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il/la Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal/la Vicepresidente o da altro/a associato/a indicato in sede di riunione assembleare.



7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.



Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a. approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b. approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c. approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e. eleggere il/la Presidente
- f. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- g. approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- h. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- i. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli/le associati/e; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli/le associati/e presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno

3/5 (tre quinti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/5 (tre quinti) degli associati.

Art.16 - L'Assemblea degli/le associati/e: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 1 (uno) mese nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore o l'amministratore di sostegno, in rappresentanza dell'associato minorenne o dell'assistito, ha diritto di voto attivo e passivo. Gli associati minorenni sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri compreso il Presidente che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal/la Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei/le Consiglieri/e.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, anche tramite e mail, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

- 
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti/e i Consiglieri/e.
 4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
 5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal/la Presidente o, in sua assenza, dal/la Vicepresidente/; in assenza di entrambi, è presieduto da altro/a Consigliere/a individuato tra i presenti.
 6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
 7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
 8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal/la Presidente e dal/la verbalizzante a ciò appositamente nominato/a. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b. redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c. redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d. nominare il/la Vicepresidente e il/la Segretario/a dell'Associazione;
 - e. decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g. decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h. deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k. curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.



Art. 20 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

- a. Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo
- b. Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione.
- c. Soprraggiunte cause di incompatibilità di cui all'art.17 e 2 del presente Statuto.
- d. Perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2 – Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione.

Art. 21 – Il/la Presidente : poteri e durata in carica

1. Il/la Presidente è il/la legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il/la Presidente è eletto/a direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
3. Il/la Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30(trenta) giorni prima della scadenza del mandato Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del/la nuovo/a Presidente.
4. Il/la Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione ed in particolare ha il compito di:
 - a. Firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli/le associati/e che dei terzi;
 - b. curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d. convocare e presiedere l'Assemblea degli/le associati/e e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il/la Presidente viene sostituito/a dal/la Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo/a, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro/a Consigliere/a.



Art. 22 – Cause di decadenza e sostituzione del/la Presidente

1 La carica di Presidente si perde per:

- a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo
- b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c. sopraggiunte cause di incompatibilità di cui all'art.17, c.2 del presente Statuto;
- d. perdita della qualità di associato/a a seguito del verificarsi di una o più cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2 Qualora il/la Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo, il/la Vicepresidente o, in subordine, il/la Consigliere/a più anziano/a di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del/la nuovo/a Presidente. Fino all'elezione del/la nuovo/a Presidente, il/la Presidente cessato/a rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.23 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I/le Consiglieri/e, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.24 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a. il libro degli associati;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve infine tenere il registro dei/lle volontari/e che svolgono la loro attività in modo non occasionale.



Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.25 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.26 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. quote associative;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. attività di raccolta fondi;
 - e. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - f. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - g. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art.27 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato/a, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.



Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.29 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

PRESENTI

1. Arianna Bertolini
2. Aurora Bertolini
3. Betta Marilena
4. Cazzanelli Gianni
5. Setti Renato
6. Cazzanelli Marco
7. Lorenzin Eleonora
8. Gasperotti Maria Grazia
9. Spagnolli Pio
10. Malagoli Marta
11. Tovazzi Maria
12. Dorigotti Sandra
13. Cossali Mario
14. Cossali Micol
15. Porcelli Marco
16. Galli Daria
17. Potrich Ivano
18. Tomasi Loretta
19. Annalia Consolati
20. Stefanati Nicola

DELEGHE

1. Raffaele Folladori
2. Angella Maria Teresa
3. Fanini Roberto



Assemblea Straordinaria

Rovereto, 29 giugno 2022

Soci presenti:

Annapia Conzelato con delega Angelina Teres
Marta Polopri

Setti Remo con delega Faurin Roberto
BENTOLINI ANORA

Nino Fel

Berta Mauden

Faustina Maria

Aria Betina con delega Foladori Raffaele

Mariotti Lette

Lorenzin Eleonora Petrich Ivano
Gelli Deia

Cornelli Gian

CANANELLO MARCO

Maria Grazia Gogio

P. S. Squella

Mario Costa

Ricci Cosma

Sandra Bonghi

Cinzia Curren



LIQUIDAZIONE
Reg.
Bollo
Sanz.
Dir.
Inter.
TOT

REGISTRATO Add 2 AGO 2022

Al n. 685 serie 3

Liquidati € ESSENTE

CEDOLARE SECCA

il Funzionario

Stefano Mura



AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO TERRITORIALE DI ROVERETO

IL PRESENTE È FOTOCOPIA DELL'ORIGINALE QUI

DEPOSITATO E REGISTRATO AL N° 685 SERIE 3

DI DATA 2 AGO. 2022



il Funzionario
Stefano Mura

Associazione INSIEME
via Campagnole 13/A
C.F. 94012590223



Verbale di Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto

Verbale di assemblea straordinaria del 29 giugno 2022-06-28

L'anno 2022, il giorno 29 del mese di giugno, alle ore 20, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione INSIEME, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) modifica dello Statuto sociale,
- 2) varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione, signora Anna Lia Consolati, la quale chiama alle funzioni di segretario il sig. Renato Setti.

La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 20 soci e 3 deleghe, su 37 soci iscritti regolarmente all'Associazione. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Si passa alla trattazione dell'o.d.g.

- 1) Il consiglio direttivo riunitosi in data 20.06.2022, alle ore 18 nella sede associativa, ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per alcune modifiche formali relative agli Artt. 16, 20 e 28, come richiesto dall'Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore per poter effettuare la migrazione delle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale dai registri provinciali al RUNTS. La Presidente dà lettura delle modifiche apportate per ottemperare a detta richiesta. L'Assemblea approva con voto unanime il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente verbale di cui forma parte integrante. La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente Atto che viene sottoscritto dalla Presidente e dal segretario.
- 2) Il socio Mario Cossali invita i presenti a trasferirsi nel centro storico per assistere al programma culturale "Osvaldo".

Null'altro essendovi da discutere e/o deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il segretario

La Presidente

Stampa illeggibile in basso a sinistra.

Stampa illeggibile in basso al centro.